



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2024, proposto da Antonio Andrea Miraglia, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Rosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Annalisa Romano e Raffaele Urbino, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 56 e 55 c.p.a., dei seguenti*

*atti:*

a) Graduatoria di merito dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “PZ”, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024;

l’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza;

b) successiva Graduatoria di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso e per il codice di concorso “PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché l’avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorrimento, con il “Codice PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza;

tutti questi nelle loro rispettive parti in cui non includono il ricorrente tra i vincitori ed assegnano allo stesso un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante;

c) ove occorra e per quanto di ragione, il Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024, anche laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;

d) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi,

non conosciuti dalla parte istante, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d'appello di Potenza, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a) nonché la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. b);

e) nonché tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Potenza, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione;

nonché, occorrendo, delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Tenuto conto che, dato il tenore del ricorso e ferma restando la valutazione del *fumus* che si rinvia alla più appropriata sede collegiale, le esigenze del ricorrente si contrappongono in modo frontale a quelle di quanti potrebbero essere pregiudicati da un eventuale accoglimento dell'istanza in esame, mentre non vi sono specifiche ragioni improcrastinabili che consentono comunque di accordare la richiesta misura cautelare;

Ritenuto, pertanto, che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a. per accogliere l'istanza in esame;

Ritenuto invece, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte

ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente

da quest'ultima;

P.Q.M.

- RESPINGE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 agosto 2024;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 luglio 2024.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

IL SEGRETARIO